



OPERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Recinzione










Cavidotto esterno MT da Cabina Raccolta a SE

Altre informazioni





5.4.2.10 Art 38 - Zona E1 - Individuazione e prescrizioni

In detto articolo, il 2º comma si depenna e viene sostituito dal seguente:

"Nella Zona E1 sono consentiti gli interventi indicati negli articoli 31,32,33,34,35 e 36,'.

Al 3° comma punto a) sostituire: mq 5.000" con "10.000 MQ".

Al 4° comma riportato impropriamente come 3° comma si sostituisce

" Iff:: 0,08 mc/mq", on 318 0,03 wc/wg

e si aggiunge " distanza dalle strade Ds: m 10.00", "e comunque nel rispetto del nuovo Codice della Strada"

Articolo 38 - ZONA E1 - INDIVIDUAZIONE E PRESCRIZIONI

- 1. La Zona El comprende le aree agricole correnti, esterne al centro abitato e non altrimenti regolate dal P.R.G.
- Nella Zona El, oltre agli interventi indicati negli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, sono consentiti insediamenti abitativi radi e di modesto impatto, destinati ai proprietari dei fondi, anche se non coltivatori diretti.
- Gli insediamenti di cui al 2° comma devono ottemperare alle seguenti disposizioni:
- a) il lotto minimo di intervento non può essere inferiore a mq. 5.000 e deve essere formato da un unico appezzamento, anche se frazionato in più particelle catastali; non è consentito, per raggiungere la superficie del lotto minimo, asservire aree di terreno non confinanti:
- b) la concessione edilizia è sempre onerosa, anche per i coltivatori diretti, quando, per questi ultimi, non si rientri nelle prescrizioni di cui all'articolo 31;
- c) il rilascio della concessione, che avviene con la procedura stabilita al Titolo IV del regolamento Edilizio, è subordinato alla monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed al pagamento del costo di costruzione, nella misura dovuta secondo le vigenti disposizioni, nonchè al pagamento od esecuzione di tutte le opere di ufbanizzazione primaria occorrenti, anche se di importo superiore a quello normalmente determinato dalle norme in vigore.
- 34°. Le prescrizioni edilizie per detti interventi sono le seguenti:
 indice massimo di fabbricabilità fondiaria (Iff): 0,08 mc./mq., compresi gli edifici preesistenti destinati ad abitazioni di qualsiasi tipo;
- rapporto di copertura (Rc): 0,025;
- altezza massima: mt. 7,80;
- distanza dai confini (Dc): mt. 10,00;
- distanza da fabbricati (Df): mt. 10,00;
- distanza dalle strade (Ds): mt. 10,00;